**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI,**

**CONTRIBUTI ECONOMICI, FINANZIAMENTI,**

**SPONSORIZZAZIONI, AUSILI FINANZIARI E FORME DI PATROCINIO**

Testo approvato con Determina dell’Organo amministrativo del 04/08/2021

Sommario

[TITOLO I 3](#_Toc101261760)

[DISPOSIZIONI GENERALI 3](#_Toc101261761)

[Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO 3](#_Toc101261762)

[ART. 2 FINALITÀ 3](#_Toc101261763)

[ART. 3 TIPOLOGIA DI INTERVENTI 3](#_Toc101261764)

[TITOLO II 4](#_Toc101261765)

[CRITERI PER LA CONCESSIONE DELLE EROGAZIONI 4](#_Toc101261766)

[ART. 4 REGOLE GENERALI PER EROGAZIONI DI NATURA ECONOMICA 4](#_Toc101261767)

[ART. 5 CRITERI DI SCELTA DELLE ATTIVITÀ E INIZIATIVE DA SOSTENERE 4](#_Toc101261768)

[ART. 6 ENTITÀ DELLE EROGAZIONI 4](#_Toc101261769)

[ART. 7 SOGGETTI AMMESSI A GODERE DELLE EROGAZIONI 5](#_Toc101261770)

[TITOLO III 5](#_Toc101261771)

[MODALITÀ PER IL CONSEGUIMENTO DELLE EROGAZIONI 5](#_Toc101261772)

[ART. 8 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 5](#_Toc101261773)

[ART. 9 CONTENUTO DELLE DOMANDE 5](#_Toc101261774)

[ART. 10 ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI 5](#_Toc101261775)

[ART. 11 MODALITÀ DI EROGAZIONE 6](#_Toc101261776)

[ART. 12 DECADENZA DAI BENEFICI 7](#_Toc101261777)

[ART. 13 CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE DEI BENEFICI 7](#_Toc101261778)

[ART. 14 CONCESSIONE PATROCINIO 7](#_Toc101261779)

[TITOLO IV 8](#_Toc101261780)

[DISPOSIZIONI FINALI 8](#_Toc101261781)

[ART. 15 PUBBLICITÀ DA PARTE DEI BENEFICIARI 8](#_Toc101261782)

[ART. 16 NORMATIVA 8](#_Toc101261783)

[ART. 17 DIFFUSIONE DEL REGOLAMENTO 8](#_Toc101261784)

# TITOLO I

## DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina la concessione di sovvenzioni, contributi economici, finanziamenti, sponsorizzazioni, ausili finanziari e forme di patrocinio a Enti Pubblici, Associazioni, onlus, e altri organismi pubblici o privati che ne facciano richiesta.

2. I contributi, di qualsiasi genere, sono concessi per l’attività propria del beneficiario ovvero per iniziative, manifestazioni, singole iniziative occasionali o a carattere straordinario, istituzionalmente previste dagli Statuti del medesimo.

3. I contributi concessi hanno il primario scopo di dare visibilità a GEA come azienda di servizi del territorio e/o la diffusione delle buone pratiche ambientali.

### ART. 2 FINALITÀ

1. GEA mediante concessione di sovvenzioni, contributi economici, finanziamenti, sponsorizzazioni, ausili finanziari e forme di patrocinio, ha come obiettivo la promozione di:

1. iniziative inerenti la sensibilizzazione su tematiche relative alla salvaguardia ambientale, alla sostenibilità, al risparmio energetico e all’economia circolare;
2. iniziative indirizzate alla ricerca ed alla tutela, valorizzazione e recupero del patrimonio storico-artistico, ambientale, agricolo e della tradizione locale;
3. iniziative relative alla promozione della salute pubblica;
4. attività educative e formative;
5. attività culturali, dello spettacolo, sportive e ricreative del tempo libero in favore delle comunità locali all’interno delle quali si promuovono tematiche ambientali;
6. iniziative a sostegno delle politiche sociali a carattere locale;
7. interventi umanitari e solidaristici nel campo ambientale.

2. Tutte le iniziative di cui al comma 1 (lettera da a) a g)) devono avere una valenza ambientale e/o promuovere le buone pratiche della gestione dei rifiuti.

### ART. 3 TIPOLOGIA DI INTERVENTI

1. Il presente regolamento esplicita la tipologia degli interventi economici dando le seguenti definizioni:

1. Sovvenzioni: interventi con cui GEA si fa carico, interamente o parzialmente, dell’onere economico derivante da iniziative di interesse pubblico che rientrano in modo stabile tra le attività istituzionali dell’ente beneficiario. In particolare, si ha sovvenzione quando l’iniziativa è realizzata in collaborazione con Enti Pubblici, in primis i Comuni del territorio, secondo le modalità previste nell’atto costitutivo dei beneficiari.
2. Contributi economici: interventi con cui GEA occasionalmente o continuativamente, si fa carico in modo solo parziale degli oneri economici legati ad iniziative di interesse pubblico;
3. Finanziamenti: interventi con cui GEA si fa parzialmente carico, con somme integrative a completamento di altri finanziamenti derivanti da altri soggetti, dell’onere economico derivante da iniziative o progetti di interesse pubblico in cui la stessa GEA è coinvolta a livello organizzativo o gestionale;
4. Sponsorizzazioni: ogni contributo in beni, servizi, prestazioni o interventi economici promosso da GEA allo scopo di promuovere la propria ragione sociale e/o la diffusione delle buone pratiche ambientali;
5. Ausili finanziari: l’ausilio finanziario comprende ogni possibile altra erogazione che non rientri nelle precedenti forme. In particolare l’ausilio può essere destinato a favore di Associazioni che, per la tipologia di attività svolta, vengono giudicate benemerite;
6. Patrocinio: la concessione del patrocinio non comporta per GEA alcun esborso economico o in beni, servizi e prestazioni a favore della iniziativa organizzata. Sono escluse dal patrocinio iniziative che abbiano finalità di lucro.

2. In casi particolari GEA può prevedere altri tipi di intervento a favore di altri soggetti, anche a sostegno dell’attività complessivamente svolta dagli stessi e non finalizzati a specifiche iniziative, anche sotto forma di benefici diversi dalle erogazioni di denaro o la prestazione di servizi.

3. Deroghe ai predetti termini possono essere ammesse unicamente in casi eccezionali, previa presentazione di istanza motivata e parere favorevole dell’Organo amministrativo di GEA.

# TITOLO II

## CRITERI PER LA CONCESSIONE DELLE EROGAZIONI

### ART. 4 REGOLE GENERALI PER EROGAZIONI DI NATURA ECONOMICA

1.È fatto divieto di concedere erogazioni o riconoscere vantaggi economici sotto qualsiasi forma per attività e iniziative diverse da quelle espressamente previste dal presente regolamento.

### ART. 5 CRITERI DI SCELTA DELLE ATTIVITÀ E INIZIATIVE DA SOSTENERE

1. Le istanze di concessione di sovvenzioni, contributi economici, finanziamenti, sponsorizzazioni, ausili finanziari e forme di patrocinio, possono essere prese in esame solo se le attività inerenti la richiesta rispondono ai criteri stabiliti dal regolamento o dagli atti di programmazione di GEA.

2. Vengono privilegiate le iniziative e le attività che perseguono interessi di carattere generale, con particolare riferimento alle finalità stabilite all’art. 2. Sono comunque sostenute le iniziative e le attività consistenti nell’erogazione di servizi alla collettività, con particolare riguardo per quelli resi gratuitamente, realizzati tramite organizzazioni di volontariato e associazioni che operano a favore di terzi, nell’interesse delle comunità locali.

3. In linea di principio, si cercherà, per i singoli soggetti richiedenti, in caso di ripetute richieste, di favorire un criterio di rotazione nell’assegnazione dei contributi economici.

### ART. 6 ENTITÀ DELLE EROGAZIONI

1. L’ammontare dell’erogazione a favore del beneficiario, individuata con riferimento alle finalità precedentemente elencate, è stabilita dall’Organo amministrativo di GEA in base alla tipologia e ai contenuti qualitativi dell’iniziativa o dell’attività proposta.

### ART. 7 SOGGETTI AMMESSI A GODERE DELLE EROGAZIONI

1. La concessione di erogazioni può essere disposta a favore di Enti pubblici, associazioni, fondazioni, istituzioni di carattere privato legalmente riconosciute, che operano sul territorio e che perseguono le finalità generali descritte nel presente regolamento.

# TITOLO III

## MODALITÀ PER IL CONSEGUIMENTO DELLE EROGAZIONI

### ART. 8 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Le richieste per la concessione di sovvenzioni, contributi economici finanziamenti, sponsorizzazioni, ausili finanziari e forme di patrocinio di cui al presente regolamento deve essere inviata a [gea.pn@gea-pn.it](mailto:gea.pn@gea-pn.it) o consegnata al protocollo almeno 30 giorni prima della data dell’iniziativa per cui viene chiesto l’intervento.

2. GEA, attraverso l’Ufficio Comunicazione prevede le somme da destinare all’erogazione, sia operando le assegnazioni specifiche su singole iniziative o attività, sia operando assegnazioni finanziarie da impiegare successivamente sulla base di ulteriori atti di indirizzo operativo.

### ART. 9 CONTENUTO DELLE DOMANDE

1. Le modalità per ottenere la concessione di erogazioni di natura economica prevedono la presentazione di una specifica domanda, da presentare a GEA Gestioni Ecologiche e Ambientali spa Via L. Savio 22, 33170 Pordenone (PN), oppure via email a [gea.pn@gea-pn.it](mailto:gea.pn@gea-pn.it) da inviare sottoscritta dalla persona richiedente, ovvero dal legale rappresentante dell’ente pubblico o privato;

2. Le domande per contributi e sovvenzioni devono essere presentate compilando l’apposito modulo allegato e presentando, se possibile, ulteriore materiale informativo utile per la valutazione dell’iniziativa.

### ART. 10 ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. Le domande saranno esaminate dall’Organo amministrativo e verranno istruite dall’Ufficio Comunicazione.

2. L’Organo amministrativo, tenuto conto degli indirizzi programmatici delineati da GEA, dei criteri di selezione indicati nel presente regolamento e dei risultati dell’istruttoria, provvede quindi a assumere la determinazione di assegnazione del contributo; i criteri di valutazione comprenderanno:

* coerenza con le finalità previste dall’art. 2 del presente regolamento e con le linee programmatiche e gli indirizzi generali dettati annualmente da GEA;
* qualità del progetto o dell’iniziativa (contenuti e modalità di attuazione, importanza, interesse generale, innovatività);
* partecipazione e capacità di coinvolgimento delle comunità locali;
* risonanza e visibilità (sui media o nel settore di interesse) dell’evento;
* regolare situazione contributiva Tari degli ultimi 5 anni;
* iniziativa che si sviluppi in uno o più Comuni soci il cui servizio è svolto da GEA (si intende comprendere le iniziative e/o progetti svolti nei territori servizi o riguardanti gli stessi).

3. L’Organo amministrativo, nella determinazione di cui al comma precedente, decide anche quali sono i soggetti e le iniziative da escludere dall’assegnazione delle somme disponibili per mancanza dei requisiti richiesti.

4. Per la valutazione delle domande pervenute, l’Organo amministrativo potrà avvalersi anche del supporto di una specifica Commissione (composta da 3 componenti) che potrà essere costituita da personale di GEA e/o da membri esterni, individuati dall’Organo medesimo, sulla base di specifica e comprovata esperienza nel settore oggetto dell’intervento.

5. Con la determinazione l’Organo amministrativo, impegna le somme necessarie all’erogazione dei contributi, in riferimento a ciascun soggetto beneficiario ed autorizza l’ufficio preposto all’acquisizione del CIG; il contributo liquidato potrà diversificarsi rispetto al contributo concesso in rapporto all’esito della valutazione finale sull’iniziativa o in seguito al mancato rispetto da parte del beneficiario degli impegni concordati.

6. Il richiedente dovrà richiedere e ottenere il nulla osta scritto di GEA per l’utilizzo del logo aziendale. Inoltre dovrà preventivamente inviare l’eventuale materiale informativo, recante il logo di GEA, per ricevere il nulla alla diffusione dello stesso. È sempre vietato l’utilizzo del logo senza l’autorizzazione di GEA.

7. La concessione di erogazioni di natura economica non conferisce diritto a altre future erogazioni, né aspettative di continuità per gli anni successivi.

### ART. 11 MODALITÀ DI EROGAZIONE

1. Le erogazioni di natura economica avverranno, salvo casi particolari valutati dall’Organo amministrativo (v. comma 3 art. 11), dopo la realizzazione dell’iniziativa o dell’attività finanziata da GEA, e su presentazione della seguente documentazione:

a) Relazione sull’attività o iniziativa posta in essere, con indicazione dei risultati raggiunti e nella quale emerga come sia stata utilizzata la somma erogata da GEA e le modalità di utilizzazione dei loghi dell’azienda;

b) Presentazione del materiale promozionale realizzato riportante il logo GEA e/o documentazione fotografica attestante il risalto dato a GEA durante l’evento;

c) La richiesta di liquidazione o documento equivalente.

2. La richiesta di liquidazione delle somme spettanti e la documentazione indicata al precedente punto devono essere presentate a conclusione dell’attività o dell’iniziativa e comunque, di norma, non oltre il 30 giorno dalla data di svolgimento dell’iniziativa.

3. In casi particolari l’erogazione può essere ripartita in più quote percentuali. In questo caso, la prima quota può essere erogata prima dell’attività o dell’iniziativa, a titolo di acconto, mentre le altre quote vengono corrisposte a misura dell’avanzamento dell’attività stessa. L’ultima quota deve essere corrisposta a conclusione dell’attività o dell’iniziativa.

4. Le provvidenze economiche sono liquidate nella misura stabilita nella determinazione di concessione prevista seguendo il presente regolamento ed entro 60 giorni dalla presentazione dei documenti richiamati al punto 1 del presente articolo.

5. Nel caso in cui l’Amministratore, ravvisi una discordanza tra quanto previsto al momento della presentazione della domanda e i risultati effettivamente conseguiti, o verifichi il non completo assolvimento di tutti gli obblighi assunti in convenzione da parte beneficiario del contributo, senza che vi siano motivi oggettivi ed imprevedibili tali da giustificare tale discordanza, la misura del contributo può essere annullata o ridotta. In questo caso, l’Organo amministrativo, valuta tutte le circostanze rilevanti e ridetermina con atto motivato l’ammontare del contributo.

6. In ogni caso l’Ufficio Comunicazione, informa periodicamente (e comunque almeno una volta all’anno) l’Organo amministrativo di GEA dei risultati delle manifestazioni cui l’Azienda ha contribuito.

### ART. 12 DECADENZA DAI BENEFICI

1. Decadono dal beneficio concesso i soggetti che:

1. Non realizzano l’attività o l’iniziativa per cui è stato concesso il contributo economico;
2. Non forniscono la documentazione richiesta a corredo della richiesta di liquidazione, senza ragionevole giustificazione;
3. Non presentano la domanda di liquidazione nei termini previsti dal presente regolamento;
4. Realizzano l’attività o l’iniziativa in modo irregolare o diverso da quanto concordato, con ritardo e comunque senza tenere conto degli interessi pubblici da perseguire;
5. Impiegano le somme concesse anticipatamente violando il vincolo di destinazione imposto con l’atto di concessione del contributo.

2. Nelle ipotesi descritte al comma precedente, l’Amministratore può sospendere l’erogazione del beneficio e invitare il beneficiario ad adeguare il proprio comportamento alle direttive impartite oppure, per causa grave, già in prima istanza annullare la concessione del contributo. Laddove il soggetto non si conformi alle direttive, l’Amministratore può dichiarare la decadenza dal beneficio.

3. La dichiarazione di decadenza può essere considerata da GEA causa ostativa alla concessione di nuove provvidenze economiche negli anni successivi.

### ART. 13 CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE DEI BENEFICI

1. GEA, in ogni caso, resta estranea a qualunque rapporto di obbligazione che si venga a costituire fra i beneficiari del contributo e soggetti terzi.

2. GEA non si assume alcuna responsabilità circa l’organizzazione e lo svolgimento delle manifestazioni, iniziative o progetti finanziati.

### ART. 14 CONCESSIONE PATROCINIO

1. Il patrocinio è riconosciuto ad enti, associazioni, organismi e soggetti privati le cui iniziative rispondano alle finalità di cui all’art. 2 del presente regolamento. Il patrocinio è concesso formalmente dall’Amministratore. La concessione del patrocinio non comporta erogazioni in nessuna forma (denaro beni, servizi e/o prestazioni da parte di GEA o benefici o vantaggi economici a favore delle iniziative organizzate. Sono escluse dal patrocinio iniziative che abbiano finalità di lucro. È sempre vietato l’utilizzo del logo senza l’autorizzazione di GEA.

2. La richiesta per ottenere la concessione del patrocinio di GEA a favore di iniziative di cui al comma 1, deve essere indirizzata a GEA Gestioni Ecologiche e Ambientali spa Via L. Savio 22, 33170 Pordenone (PN), oppure via email a [gea.pn@gea-pn.it](mailto:gea.pn@gea-pn.it) da inviare sottoscritta dalla persona richiedente, ovvero dal legale rappresentante dell’ente pubblico o privato. Nella domanda vanno indicati:

* la data di realizzazione dell’iniziativa;
* la tipologia dell’iniziativa;
* le modalità di realizzazione e pubblicizzazione della stessa.

3. La domanda deve di norma pervenire a GEA Gestioni Ecologiche e Ambientali SPA, almeno (30) giorni prima della realizzazione della manifestazione.

4. La concessione del patrocinio viene comunicata formalmente al richiedente a cura dell’Ufficio Comunicazione. La stessa comporta da parte del richiedente, se richiesto da GEA, l’apposizione del logo di GEA sul materiale pubblicitario dell’iniziativa.

5. GEA, in ogni caso, resta estranea a qualunque rapporto di obbligazione che si venga a costituire fra i beneficiari del patrocinio e soggetti terzi.

6. GEA non si assume alcuna responsabilità circa l’organizzazione e lo svolgimento delle manifestazioni, iniziative o progetti patrocinati.

# TITOLO IV

## DISPOSIZIONI FINALI

### ART. 15 PUBBLICITÀ DA PARTE DEI BENEFICIARI

1. Tutti i soggetti che ricevono da GEA erogazioni di natura economica per lo svolgimento di attività e iniziative, sono tenuti a far risultare dagli atti e dagli altri mezzi di promozione il contributo di collaborazione di GEA.

### ART. 16 NORMATIVA

1. L’osservanza delle norme contenute al presente regolamento è condizione essenziale per la legittimità degli atti di concessione dei contributi economici di GEA.

2. Per i casi non specificamente individuati si applicano in via analogica le norme del presente regolamento.

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle vigenti norme di legge.

### ART. 17 DIFFUSIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento è disponibile presso la sede di GEA e scaricabile dal sito www.gea-pn.it